

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007, n. 29.

Regolamento per l'aggiornamento delle aree di giurisdizione dei centri secondari di ricerca e salvataggio marittimo.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 18, 69 e 70 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2005, n. 51, con cui è stata istituita la direzione marittima di Pescara;

Visto il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002;

Visto il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica greca sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mar Ionio, firmato in Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2002;

Visto il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni regolamentari al fine di conformare l'organizzazione operativa italiana sulla ricerca e il salvataggio in mare alla luce dei recenti provvedimenti di modifica delle circoscrizioni territoriali marittime;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e della difesa;

E M A N A  
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli annessi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*  
BIANCHI, *Ministro dei trasporti*  
MASTELLA, *Ministro della giustizia*  
PARISI, *Ministro della difesa*

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA  
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2007  
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 242

ANNESSO 2

Delimitazione delle aree di giurisdizione dei centri secondari di soccorso marittimo (MRSC) ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare  
(articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 662/94)

1° M.R.S.C. — Genova

Dal confine con la Francia Ponte S. Luigi (43°47.1'N — 007°31.8'E) alla foce del torrente Parmignola (44°02.7'N 010°01.0'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.	43°30.0'N	Long. 007°42.0'E
	43°30 0'N	009°30.0'E
	43°53.0'N	009°52.0'E

2° M.R.S.C. — Livorno

Dalla foce del torrente Parmignola (44°02.7'N — 010°01.0'E) alla foce del fiume Chiarone (42°22.7'N — 011°26.9'E) comprese le isole dell'arcipelago toscano, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.	43°53.0'N	Long. 009°52.0'E
	43°30.0'N	009°30.0'E
	43°10.0'N	009°45.0'E
	42°05.0'N	009°45.0'E
	42°05.0'N	010°20.0'E
	41°50.0'N	010°30.0'E

3° M.R.S.C. — Roma

Dalla foce del fiume Chiarone (42°22.7'N — 011°26.9'E) alfa foce del fiume Garigliano (41°13.4'N — 013°45.7'E) comprese le isole pontine, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.	41°50.0'N	Long. 010°30.0'E
	39°51.0'N	011°39.0'E
	40°33.0'N	013°32.0'E

4° M.R.S.C. — Napoli

Dalla foce del fiume Garigliano (41°13.4'N — 013°45.7'E) al comune di Sapi (Salerno) incluso (40°02.6'N — 015°38.6'E) comprese le isole partenopee,

delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.	40°33.0'N	Long. 013°32.0'E
	39°51.0'N	011°39.0'E
	39°12.0'N	014°06.0'E
	39°01.0'N	014°49.0'E
	39°50.0'N	015°30.0'E

#### 5° M.R.S.C. — Reggio Calabria

Costa della Basilicata e della Calabria dal comune di Sapri escluso, sulla costa lucana occidentale (40°02.6'N — 015°38.6'E) al comune di Nova Siri escluso, sulla costa lucana orientale (40°06.9'N — 016°38.2'E) delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat	39°50.0'N	Long 015°30.0'E
	39°01.0'N	014°49.0'E
	39°01.0'N	015°35.0'E
	38°40.0'N	015°31.0'E
	38°39.0'N	015°29.0'E
	38°16.0'N	015°40.0'E
	38°14.0'N	015°38.0'E
	38°00.0'N	015°33.0'E
	37°45.0'N	015°33.0'E
	36°00.0'N	019°00.0'E
	39°00.0'N	019°00.0'E
	39°25.0'N	017°52.0'E
	39°36.0'N	017°46.0'E
	39°47.0'N	017°21.0'E

#### 6° M.R.S.C. BARI

Dal comune di Nova Siri incluso, sulla costa orientale della Basilicata (40°06.9'N - 016°38.2'E) alla foce del torrente Saccione inclusa sulla costa pugliese (41°55.7'N Long. 015°08.3'E) delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat. a)	39°47.0'N	Long. 017°21.0'E
b)	39°36.0'N	017°46.0'E
c)	39°25.0'N	017°52.0'E
d)	39°00.0'N	019°00.0'E
e)	40°25.0'N	019°00.0'E
f)	41°23.5'N	018°19.5'E
g)	41°30.0'N	018°09.0'E
h)	41°34.2'N	018°00.0'E

i) 42°15.0'N	016°33.2'E
la linea di separazione tra i punti i) e l) segue la linea del mare territoriale della Repubblica di Croazia	
l) 42°31.1'N	016°01.4'E
m) 42°40.5'N	015°43.5'E
n) 42°02.5'N	015°36.4'E

7° M.R.S.C. ANCONA

Dalla foce del fiume Tronto inclusa (Lat. 42°53.6'N - Long. 013°55.2'E) al torrente Tavollo escluso sulla costa marchigiana (Lat. 43°58.1'N - Long. 012°45.1'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente dai seguenti punti:

Lat.	43°17.3'N	Long. 014°45.6'E
	43°29.9'N	014°30.0'E
	44°18.1'N	013°28.1'E
	44°07.0'N	012°50.0'E

8° M.R.S.C. RAVENNA

Dalla foce del torrente Tavollo inclusa (43°58.1'N — 012°45.1'E) alla foce del Po di Goro inclusa (44°47.6'N — 012°24.0'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.	44°07.0'N	Long. 012°50.0'E
	44°18.1'N	013°28.1'E
	44°32.0'N	013°13.9'E
	44°45.1'N	013°08.1'E
	44°42.0'N	012°40.0'E

9° M.R.S.C. — Venezia

Dalla foce del Po di Goro esclusa (44°47.6'N — 012°24.0'E) alla foce del fiume Tagliamento (45°38.6'N — 013°06.0'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.	44°42.0'N	Long. 012°40.0'E
	44°45.1'N	013°08.1'E
	45°09.8'N	013°00.0'E
	45°27.3'N	013°12.7'E

10° M.R.S.C. — Trieste

Dalla foce del fiume Tagliamento (45°38.6'N — 013°06.0'E) al confine Italia-Slovenia posto di blocco di San Bartolomeo (45°35.7'N — 013°43.4'E) delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.	45°27.3'N	Long. 013°12.7'E
	45°27.2'N	013°12.7'E
	45°32 7'N	013°18.8'E
	45°37.8'N	013°37.8'E
	45°35.9'N	013°42.8'E

11° M.R.S.C. — Catania

Dalla foce del fiume Pollina (38°01.2'N — 014°10.8'E) procedendo verso Est, alla foce del fiume Dirillo (37°00.2'N — 014°20.3'E), comprese le isole Eolie, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.	38°11.0'N	Long. 014°06.0'E
	39°12.0'N	014°06.0'E
	39°01.0'N	014°49.0'E
	39°01.0'N	015°35.0'E
	38°40.0'N	015°31.0'E
	38°39.0'N	015°29.0'E
	38°16.0'N	015°40.0'E
	38°14.0'N	015°38.0'E
	38°00.0'N	015°33.0'E
	37°45.0'N	015°33.0'E
	36°00.0'N	019°00.0'E
	36°00.0'N	016°00.0'E
	36°30.0'N	014°08.0'E
	36°40.0'N	014°08.0'E

12° MR.S.C. — Palermo

Dalla foce del fiume Pollina (38°01.2'N — 014°10.8'E) procedendo verso Ovest, alla foce del fiume Dirillo (37°00.2'N — 014°20.3'E), comprese le isole Egadi, Pelagie e Pantelleria, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.	38°11.0'N	Long. 014°06.0'E
	39°12.0'N	014°06.0'E
	39°51.0'N	011°39.0'E
	38°00.0'N	010°21.0'E
	37°30.0'N	011°30.0'E
	36°30.0'N	011°30.0'E
	35°15.0'N	012°14.0'E
	35°15.0'N	012°40.0'E
	36°30.0'N	014°08.0'E
	36°40.0'N	014°08.0'E

13° M.R.S.C. — Cagliari


Costa della Sardegna e isole adiacenti, delimitato a mare dalla spezzata risultante della congiungente i seguenti punti:

Lat.	42°05.0'N	Long. 009°45.0'E
	42°05.0'N	010°20.0'E
	41°50.0'N	010°30.0'E
	39°51.0'N	011°39.0'E
	38°00.0'N	010°21.0'E
	38°32.0'N	009°05.0'E
	38°32.0'N	007°44.0'E
	41°20.0'N	007°44.0'E
	41°20.0'N	009°45.0'E

14° M.R.S.C. PESCARA

Dalla costa antistante la foce del torrente Saccione esclusa sulla costa pugliese (Lat. 41°55.7'N Long. 015°08.3'E) comprese le isole Tremiti, alla foce del fiume Tronto esclusa (Lat. 42°53.6'N Long. 013°55.2'E) delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente dai seguenti punti:

Lat.	42°02.5'N	Long. 015°36.4'E
	42°40.5'N	015°43.5'E
	42°46.1'N	015°33.1'E
	42°55.3'N	015°16.2'E
	43°17.3'N	014°45.6'E

ANNESSO 3

## NOTE

## AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emissione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comuni che riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— Si riporta il testo degli articoli 18, 69 e 70 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 18 aprile 1942:

«Art. 18 (*Personale dell'amministrazione marittima*). — Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal Corpo delle Capitanerie di porto.

Ove se ne riconosca l'opportunità, l'esercizio di tali funzioni può essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza, a persone estranee a detto corpo.».

«Art. 69 (*Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi*). — L'autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione né possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire.

Quando l'autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale.».

— «Art. 70 (*Impiego di navi per il soccorso*). — Ai fini dell'articolo precedente, l'autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.

Le indennità e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.

— La legge 3 aprile 1989, n. 147, recante: «Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1989.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante: «Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1947, concernente l'adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1994.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante: «Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2000.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51, recante: «Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi in Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2005.

— Il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mar Ionio, firmato in Ancona il 19 maggio 2000 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 2002.

— Il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2002.

— Il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2002.

## Nota all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, si vedano le note alle premesse.

07G0044